

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOGGIORNI CLIMATICI
VERONA

STATUTO

Costituito il 27/02/1995, aggiornato con le modifiche apportate dalle deliberazioni dell'Assemblea Consortile:

- n. 15 del 29/10/1998, esecutiva per presa atto CO.RE.CO. Verona n. 2390 del 09/11/1998;
- n. 7 del 29/06/2000, esecutiva;
- n. 8 del 29/06/2000, esecutiva per presa atto CO.RE.CO. Venezia n. 7325 del 10/07/2000;
- n. 14 del 18/12/2000, esecutiva;
- n. 1 del 27/03/2001, esecutiva per presa atto CO.RE.CO. Venezia n. 2354 del 09/04/2001;
- n. 2 del 13/03/2002, esecutiva;
- n. 6 del 19/09/2002, esecutiva;
- n. 12 del 17/12/2002, esecutiva;
- n. 5 del 30/06/2003, esecutiva;
- n. 8 del 16/12/2003, esecutiva;
- n. 1 e 2 del 27/05/2004, esecutive;
- n. 1 del 19/05/2005, esecutiva;
- n. 1 del 26/04/2006, esecutiva;
- n. 6 e n. 8 del 28/09/2006, esecutive;
- n. 2 del 28/06/2007, esecutiva;
- n. 13 del 20/12/2007, esecutiva;
- n. 1 del 07/05/2008, esecutiva;
- n. 8 del 26/09/2008, esecutiva;
- n. 13 e 14 del 23/12/2008, esecutive;
- n. 1 del 08/05/2009, esecutiva;
- n. 7 del 03/09/2009, esecutiva;
- n. 11 del 21/12/2009, esecutiva;
- n. 1 del 08/02/2010, esecutiva;
- n. 12 del 12/12/2010, esecutiva;
- n. 7 e n. 10 del 20/12/2011, esecutive;
- n. 1 e n. 2 del 27/02/2012, esecutive;
- n. 11 del 28/11/2012, esecutiva;
- n. 10 del 26/11/2013, esecutiva.

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DEL CONSORZIO

Il Consorzio intercomunale soggiorni climatici è stato costituito a seguito della revisione del "Consorzio tra Comuni Veronesi e la Provincia per attività in colonie", costituito con provvedimento del Consiglio regionale del Veneto n. 92 in data 5 febbraio 1981 nel rispetto della normativa vigente al momento della trasformazione.

Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio intercomunale soggiorni climatici" (in seguito, semplicemente, Consorzio) e succede in ogni ragione al precedente "Consorzio tra Comuni Veronesi e la Provincia per attività in colonie".

Esso ha sede nel capoluogo della Provincia di Verona , in Via Macello, n. 23.

ART. 2

PARTECIPANTI

Partecipano al Consorzio i Comuni di: Affi, Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Lavagno, Malcesine, Marano di Valpolicella, Montecchia di Crosara, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverè Veronese, S. Giovanni Ilarione, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Sommacampagna, Sorgà, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Unione Comuni "Verona Est" (Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto), Valeggio sul Mincio, Velo Veronese e Verona.

ART. 3

OGGETTO

1. Il Consorzio, dotato di propria autonomia e personalità giuridica, ha lo scopo di gestire, direttamente ovvero in collaborazione con i Comuni della Provincia di Verona, iniziative, programmi e servizi rivolti all'assistenza della popolazione amministrata consistenti nella organizzazione di soggiorni climatici montani e marini, in Italia ed all'estero.
2. Il Consorzio, per svolgere tale attività, potrà utilizzare proprie strutture ovvero utilizzare quelle altrui.
3. Il Consorzio si assumerà l'onere della manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili di proprietà ovvero, sulla scorta di apposite convenzioni potrà anche eseguire lavori di adeguamento e di manutenzione anche su immobili, aventi destinazione di casa vacanze, di proprietà di altri enti.

ART. 4

DURATA, MODIFICHE E SCIoglimento

1. La durata dell'Ente di gestione è stabilita in anni 30, salvo eventuale rinnovo.
2. Le modifiche allo statuto potranno avvenire esclusivamente se ottengono il consenso di almeno il 67% delle quote di rappresentatività in seno all'Assemblea, con l'esclusione dell'adesione o il recesso di altri Enti territoriali, la cui richiesta s'intende approvata se ottiene almeno il 51% di tali quote.
3. Oltre che per i casi previsti dalla Legge, il Consorzio potrà essere sciolto osservando le stesse procedure di cui al comma 2.
4. L'eventuale recesso, adottato dall'organo competente, e dovrà essere comunicato con preavviso, a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero posta certificata, di almeno 6 (sei) mesi rispetto all'inizio del nuovo anno finanziario.

ART. 5

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione degli Enti occorrenti per le spese di gestione, relative al pareggio del bilancio di previsione, sono stabilite dall'Assemblea consortile e vengono ripartite fra i Comuni consorziati in misura proporzionale alla rispettiva popolazione risultante dall'ultimo censimento legale.
2. Il Consorzio provvede al raggiungimento degli scopi di Istituto mediante:
 - a) contributi ordinari obbligatori di tutti gli Enti Consorziati necessari al fabbisogno di pareggio del bilancio, di cui ai precedenti commi;
 - b) contributi straordinari obbligatori di tutti gli Enti consorziati necessari al fabbisogno per il pareggio del bilancio, di cui ai precedenti commi;
 - c) contributi e altri finanziamenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
 - d) proventi derivanti da operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine;
 - e) eventuali proventi derivanti da gestione di beni e servizi;
 - f) eventuali contributi di privati.
3. Gli Enti consorziati possono essere chiamati a prestare fideiussione per prestiti e mutui che il Consorzio accenderà per sviluppare la propria azione.
4. Le relative quote di garanzia saranno concordate tra il Consorzio e gli Enti interessati.
5. Per la gestione contabile del Consorzio si osservano le norme vigenti in materia.
6. L'esercizio finanziario del Consorzio inizia con il 01 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
7. Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato ad un Tesoriere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi dell'Ente di gestione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Direttore Generale;
 - e) il Revisore dei Conti.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica cinque anni e decadono, di diritto, in coincidenza con il rinnovo dei Consigli Comunali costituenti la maggioranza delle quote di partecipazione degli Enti Consorziati.
3. Tali organi, ancorché decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi, garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando gli atti che risultano urgenti ed improrogabili per la vita dell'Ente, fatta salva la normativa vigente all'atto della decadenza.

ART. 7

ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 31 comma 4 del d.lgs 18/02/2000 n. 267, la rappresentatività, in seno all'assemblea, dai rappresentanti degli enti consorziati è proporzionale al numero degli abitanti nel Comune rappresentato, ed è calcolata in un voto ogni mille abitanti residenti, in base alle risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione, con arrotondamento per eccesso per le frazioni uguali o superiori a 500 abitanti. Ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti è, comunque, assicurato un voto.

ART. 8
ASSEMBLEA - FUNZIONI

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente di gestione.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
 - b) le modifiche dello Statuto, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 4;
 - c) la determinazione dell'indennità di carica e di presenza degli amministratori e del trattamento economico dei revisori dei conti consuntivi;
 - d) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei programmi annuali e pluriennali, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari e dei programmi di opere pubbliche, dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari, e relative variazioni, dei conti consuntivi;
 - e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le piante organiche e relative variazioni;
 - f) la contrazione dei mutui;
 - g) la determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei criteri di riparto delle spese tra gli Enti Consorziati, e dell'ammontare del contributo annuale a carico degli stessi.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 9
CONVOCAZIONI E RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, la prima Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o dal suo delegato, ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti l'Assemblea, non inferiore a 8 componenti, che rappresenti almeno 2/3 delle quote di partecipazione ed, in seconda convocazione, con la presenza di un numero di componenti, non inferiore a 4, che rappresenti almeno 1/3 delle quote stesse.
2. In tutti gli altri casi, ad eccezione della contrazione dei mutui, che avviene con le modalità e con la maggioranza di cui al comma precedente, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti, non inferiore a 6, che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione ed, in seconda convocazione, con un numero di componenti, non inferiore a 3, che rappresenti almeno 1/3 delle quote stesse.

ART. 10
MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quanto stabilito dal comma 2 e avvengono, di norma, per alzata di mano.
2. Le votazioni su questioni concernenti persone avvengono in seduta ed a scrutinio segreti.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate.
4. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli, invece, che si astengono dal prendere

parte alla discussione ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.

5. Nella votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede pari al numero delle quote di partecipazione, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla Legge o dallo Statuto.

ART. 11

VERBALIZZAZIONE

Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Segretario Consortile. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto dal Presidente e da 4 membri eletti dall'assemblea nella sua prima adunanza, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, sulla base di liste bloccate. I membri del C.d.A., sono scelti tra i soggetti indicati dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati. Devono possedere i requisiti di adeguata esperienza tecnica e/o amministrativa. Per garantire continuità amministrativa, i membri del C.d.A. rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
2. In caso di dimissione, o anche in caso di decadenza quale Sindaco o perdita della delega, di un componente del C.d.A., prima della scadenza di diritto di tale organo, lo stesso viene sostituito da un componente dell'Assemblea consortile nella prima riunione utile con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Qualora dopo 2 votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di Presidente e di componente del consiglio di Amministrazione, abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. E' eletta la lista che ha conseguito il maggior numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese e plurimo in rapporto alla rappresentatività del singolo componente l'Assemblea.

ART. 13

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Rientra nelle attribuzioni del Consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti:
 - a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, i pareri;
 - b) le assunzioni del personale;
 - c) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, solo se incluse nei programmi dell'Assemblea, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - d) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni già deliberate dall'Assemblea.
2. Al Consiglio di Amministrazione compete, inoltre:
 - a) di riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività;
 - b) di svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea.

ART. 14

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E MODALITA' DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dal Presidente stesso, scelto tra i componenti del C.d.A.
2. le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Si applicano al Consiglio di Amministrazione le disposizioni relative al funzionamento dell'Assemblea per quanto riguarda le modalità di votazione, il computo degli astenuti, delle schede bianche e nulle.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) vigila sull'applicazione dello Statuto nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea, che determina anche il compenso per le mansioni proprie dell'incarico. Ha la responsabilità gestionale dell'Ente; partecipa con voto consultivo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità del personale, comprensiva anche dell'adozione dei procedimenti disciplinari fino alla censura e del funzionamento degli uffici; coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Ente; esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti.
2. E' possibile riunire in una stessa persona le figure di Segretario e Direttore Generale.
3. Il Direttore Generale (e il Segretario o Segretario Direttore Generale) durano in carica non oltre il mandato del Presidente e possono essere revocati su proposta del Presidente mediante motivata deliberazione dell'Assemblea.

ART. 16 BIS

PERSONALE DELL'ENTE DI GESTIONE

1. Il Segretario del Consorzio, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea, che determina anche il compenso per le mansioni proprie dell'incarico. Le funzioni di Segretario sono affidate ad un Segretario Comunale iscritto all'albo o ad un Segretario Comunale collocato a riposo e non più iscritto all'Albo ovvero ad un funzionario di uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio, in coerenza con la relativa normativa vigente, di qualifica adeguata al numero di abitanti risultanti dagli Enti consorziati.
Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente del Consorzio, da cui dipende funzionalmente, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi, partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la redazione dei verbali. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea e

del C.d.A. sono adempiute dal più giovane tra i componenti presenti di ciascun organismo.

2. L'Ente di gestione, per il suo funzionamento, si avvale di personale proprio e di personale dipendente degli Enti consorziati; può avvalersi, altresì, di personale a contratto ai sensi dell'art. 110 del d.lgs 18/02/2000 n. 267.
3. L'organizzazione degli Uffici sarà disciplinata con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs 18/02/2000 n. 267, che si conforma ai principi del presente Statuto.

ART. 17

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. La revisione economico finanziaria del Consorzio è affidata all'Organo di Revisione dei conti ai sensi dell'art. 234 del d.lgs 18/02/2000 n. 267, composto da un membro.
2. Il Revisore dei conti deve essere scelto ai sensi dell'art. 234, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
3. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto per una sola volta.
4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i Consiglieri dei Comuni facenti parte del Consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, coloro che sono legati all'Ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col Consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
5. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
6. Il Revisore collabora con l'Assemblea e il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
7. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Il Revisore deve verificare la contabilità consortile almeno ogni trimestre e può assistere, in veste consultiva, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
9. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.
10. Il trattamento economico del revisore è attribuito secondo la normativa vigente.

ART. 18

DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Presidente e dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo dell'Ente.
2. Le dimissioni possono essere comunicate anche oralmente nel corso di una seduta dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e si considerano presentate il giorno stesso.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni sono verbalizzate dal Segretario.

ART. 19

INCOMPATIBILITÀ' E DECADENZA

Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alla Legge vigente.

ART. 20

INDENNITÀ' E COMPENSI

1. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 65% di quella prevista per il Sindaco del Comune più popoloso facente parte dell'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 82 comma 8 del d.lgs 18/02/2000 n. 267.
2. Al Vice Presidente è corrisposta un'indennità mensile entro i limiti del 50% di quella prevista per il Presidente.
3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è corrisposta un'indennità mensile entro i limiti del 40% di quella prevista per il Presidente.
4. I relativi provvedimenti sono adottati dall'Assemblea con il voto favorevole della metà più uno delle quote di partecipazione.
5. Ai componenti l'Assemblea ed ai membri del C.d.A., compreso il Presidente, se non percepiscono l'indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, compete un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, nella misura di cui all'art. 82 comma 8 del d.lgs 18/02/2000 n. 267.

ART. 21

PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI

Copia degli atti fondamentali di cui al precedente art. 8 - comma 1 e 2 - è inviata agli Enti consorziati.

Gli Enti consorziati possono avere copia di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

CONTROLLO EVENTUALE

Le disposizioni di cui al precedente testo del presente articolo, già previste dall'abrogata Legge 142/1990 e dall'art. 127 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito di controllo eventuale, tenuto conto della Legge costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001 (soppressione dell' art. 125 primo comma e dell'intero art. 130 della Costituzione) e della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3011 del 09.11.2001, sono abrogate.

ART. 23

SERVIZIO DI CASSA

L'Ente di gestione si avvale dei propri mezzi finanziari e il servizio di cassa è distinto e separato da quello dei singoli Enti Consorziati.

ART. 24

TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente di gestione il patrimonio verrà ripartito tra gli Enti Consorziati, che non abbiano esercitato la facoltà di recesso, in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

ART. 25

NORME APPLICABILI

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.